SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA - 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Ancona

Università di Cagliari

Università di Perugia

Università di Milano

CIRCOLARI

Ministero del tesoro

Ministero del commercio con l'estero

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51

Ministero dell'ambiente

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 46.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 giugno 1990.

Soppressione della sezione doganale «Magazzini generali Docks Piemontesi», dipendente dalla dogana di Torino - circoscrizione doganale di Torino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica e l'allegata tabella con la quale sono stati stabiliti i punti della linea doganale da attraversare nonché le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Ravvisata l'opportunità di sopprimere la sezione doganale «Magazzini generali Docks Piemontesi», dipendente dalla dogana di Torino - circoscrizione doganale di Torino;

Decreta:

Articolo unico

È soppressa la sezione doganale «Magazzini generali Docks Piemontesi», dipendente dalla dogana di Torino - circoscrizione doganale di Torino.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1990

Il Ministro: FORMICA

90A3269

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 luglio 1990.

Tasso di riferimento da applicare nel mese di agosto 1990 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1989, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 26 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1990, con il quale è stato fissato nella misura del 14,85 per cento il tasso di riferimento per il mese di luglio 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di agosto 1990, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,50 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di agosto 1990 è pari al 14,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1990

Il Ministro: CARLI

90A3332

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 26 marzo 1990.

Finanziamento degli interventi in materia di ricerca scientifica tecnologica.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 5 della legge 24 marzo 1987, n. 119, di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dell'8 settembre 1988, n. 424, con il quale sono stati fissati le modalità e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per la valorizzazione del programma di ricerca scientifica ed applicata in materia di scarichi di frantoi oleari;

Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica espletata dalla commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e all'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come integrata ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 8 settembre 1988, n. 424;

Ritenuto che le proposte di finanziamento della commissione predetta sono meritevoli di approvazione con le osservazioni e le prescrizioni dalla stessa formulate in ordine ai criteri realizzativi dei singoli interventi;

Decretano:

Art. 1.

I progetti di cui all'elenco allegato al presente decreto, per un importo complessivo di 9.984 milioni di lire, sono approvati ed ammessi a finanziamento nella misura indicata e nel rispetto delle prescrizioni accanto ad ognuno di essi stabilite.

Art. 2.

L'erogazione dei finanziamenti avverrà a valere sulle disponibilità di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1987, n. 119, con provvedimenti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le seguenti modalità:

a) 30% del finanziamento concesso a seguito della comunicazione di inizio delle attività da parte del legale rappresentante del soggetto ammesso a finanziamento e previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria; la garanzia sarà svincolata all'accertamento di cui al successivo punto *c)*;

b) 60% del finanziamento concesso, previa presentazione di idonea certificazione delle spese sostenute, in relazione alle attività espletate nell'ambito del progetto finanziato;

c) il residuo 10% del finanziamento dopo l'accertamento della regolare esecuzione del progetto compiuto ai sensi del successivo art. 3.

Art. 3.

Fermo restando il disposto dell'art. 6 del decreto interministeriale 8 settembre 1988, n. 424, gli accertamenti previsti dall'art. 7 dello stesso decreto sono effettuati dalla commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, integrata da due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1990

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

ALLEGATO

ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI : SCARICHI DI FRANTOI OLEARI

DL n°10/87 ; L n°119/87
DM n°424 del 8/9/88

N.ro Prog.	Soggetto Proponente	Titolo del Progetto	Finanz.(*) Concesso	Prescrizioni
10	ECOS ITALIA S.R.L.	Depuraz. delle AV dei FO e riqualificaz. dei reflui destinabili ad utiliz. prod.	416.00	
18	DEPURACQUE S.R.L.	Prototipo industriale per la depurazione AV	560.00	Con esclusione del concentratore in scala industriale
19	CONS. IST. OLIVICOLTURA NEL SALENTO (IS.O.SAL.)	Progetto esecutivo impianto trattamento delle AV	800.00	Con esclusione dal concentratore industriale e con la riduzione del costo degli studi ridotto ad un terzo
40	REG. ABRUZZO	Sperim. trat. AV con processo biologico ana/aerobico, proposta piano reg. interv.	1169.00	Con esclusione del progetto guida regionale
45	N.I.R.A. S.R.L. EPIMPIANTI S.p.A.	Studio composiz. AV e loro depur. mediante concentr. e recupero di sostanza secca	777.00	Con limitazione delle attivita' B e C a due sole regioni e conseguentemente con riduzione dei loro costi ad un terzo e di quelli delle attivita' A e B alla meta'
55	SAEM S.p.A.	Ric. per ottimizzazione sistema chimico - fisico e sua integrazione per depur. AV	381.00	Limitatamente alla sola sperimentazione pilota
69	IST.RIC.BREDA S.p.A.	Depurazione integrata anaerobia/aerobia di acque di veget. e scarichi urbani	1050.00	Con esclusione della fase 2
86	SIPES S.p.A. PESCARA	Tratt. acque vegetazione carichi stagionali variabili	500.00	Con esclusione dei post-trattamenti e conseguentemente con la riduzione dei costi dell'attivita' A alla meta' e della attivita' B ad un terzo
88	ECOETRUSCA S.R.L.	Impianto di trattamento termico per scarichi dei FO e/o AV	490.00	Con riduzione del costo per impianti e macchinari fissi delle attivita' A e B ad un quinto
114	AZIENDA MUNICIP. IGIENE URBANA (TRANI)	Smaltimento acque e sottoprodotti comuni	500.00	Con limitazione alla sperimentazione sulla fermentazione alcolica
116	SNOGLESS S.p.A.	Ric. scient. ed applicata per trattam. AV e recupero produttivo sostan. contenute	475.00	
125	REG. BASILICATA	Preparaz. fertiliz. e mangimi AV da UF 01. prova pilota tratt. UF + U.A.S.B.	1200.00	Con esclusione del recupero mangimistico e con riduzione dei costi di documentazione
130	AB PROGETTI	Impianto di concentrazione ad evaporazione	316.00	Con limitazione alla sola gestione della ricerca con riduzione dei costi per impianti e macchinari fissi ad un quinto
150	FABER S.R.L.	Metod. tecn. econ. amb. capitolato tipo per piattaforme trattam. combinato LU, AV	410.00	Con limitazione alle attivita' A e B
177	AMM. PROV. MATERA	Ind. sperim. fattibilita' piattaforma smaltimento scarichi FO	495.00	Con limitazione alle attivita' A, B e C e con fissazione della durata delle prove a 5 mesi
178	SOC. METALEDIL S.p.A.	Depurazione delle AV con trattamento a piu' stadi con membrane semipermeabili	505.00	Con limitazione alle fasi 1, 2, 3 e 4 e con riduzione del costo per impianti e macchinari fissi ad un terzo e di quelle per il coordinamento alla meta'
		-- TOTALE GENERALE -- Nro prog 16	9981.00	

(*) Importi espressi in milioni di lire

90A3260

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 luglio 1990.

Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1990.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 5 del regolamento CEE del Consiglio n. 358/1979 del 5 febbraio 1979 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1° del regolamento CEE n. 822/1987;

Tenuto conto che sussistono le condizioni perché le operazioni di aumento del titolo alcolometrico possano essere effettuate nella zona viticola C/I/b nonché nelle zone C/II e C/III/B ricadenti nel territorio nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Nella zona vitivinicola C/I/b nonché nelle zone vitivinicole C/II e C/III/B ricadenti nel territorio nazionale è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia dell'anno 1990.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità ed entro il limite massimo di due gradi come previsto dai regolamenti comunitari sopracitati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 luglio 1990

Il Ministro: MANNINO

90A3261

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca Ethra (Sideros), prodotto in Taiwan R.O.C., non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 dalla citata legge;

Vista la relazione n. 1303 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163029 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Meta, con sede in Verona e alla ditta Sideros S.p.a., con sede in San Felice sul Panaro;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, fabbricato a Taiwan R.O.C., a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - modello VT 1230 - marca Ethra (Sideros) - 220/240 V - 50 Hz - 50 W - Classe I - diametro delle pale 30 cm - 3 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice Metà, con sede a Verona, viale del Lavoro, 37, e la ditta importatrice Sideros S.p.a., con sede a San Felice sul Panaro (Modena), di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1303

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/27).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: VT 1230.

Marca: Ethra (Sideros) - Costruito a: Taiwan R.O.C.

Importatore: Sideros S.p.a. - 41038 San Felice sul Panaro (Modena).

Descrizione: 220/240 V - 50 Hz - 50 W - classe I - diametro delle pale 30 cm - 3 velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina: —

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 29 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0156).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine, — disegni, — tabelle, 3 fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) - *Requisiti generali.*

a) - Sulla targa dell'apparecchio è riportato il simbolo della classe II, mentre l'apparecchio essendo fornito di spina provvista di contatto di terra e del relativo collegamento deve essere classificato di classe I.

d) - L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) - *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) - L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti indiretti (i conduttori interni sono accessibili e sono muniti del solo isolamento fondamentale).

Le distanze di isolamento non sono rispettate tra le parti in tensione e le parti metalliche non accessibili della pulsantiera.

3) - *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Durante il funzionamento in sovraccarico dell'apparecchio (motore bloccato) la temperatura riscontrata sugli avvolgimenti del motore ha superato il valore massimo ammesso di 165°C (riscontrato 199°).

Nota. — La prova è stata interrotta dopo circa 50 min. di funzionamento per evitare la bruciatura degli avvolgimenti.

90A3286

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca Crown, prodotto in Taiwan R.O.C., non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 dalla citata legge;

Vista la relazione n. 1300 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle

verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163016 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Saccardi Renzo, con sede in Verona;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, fabbricato a Taiwan R.O.C., a causa della non conformità del meteriale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - modello: 9" Desk Fan - (Pale diametro 23 cm da tavolo) - marca: Crown 220/240 V - 50 Hz - 40 W - Classe II - diametro pale 25 cm - 2 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice Saccardi Renzo, con sede in Verona, corso Porta Nuova, 18/A, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1300

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/24).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: 9" Desk Fan (Pale Ø 23 cm da tavolo).

Marca: Crown - Costruito a: Taiwan R.O.C.

Descrizione: 220/240 V - 50 Hz - 50 W - classe II - diametro delle pale 25 cm - 2 velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina:

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 28 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0153).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine, — disegni, — tabelle, 3 fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977. n. 791).

1) - *Requisiti generali.*

a) Manca l'indicazione della classe per quanto riguarda il grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti.

Nota. — Mancando il circuito di terra e non essendo ammessa in Italia la classe 0, l'apparecchio è stato considerato come appartenente alla classe II.

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) - *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti indiretti (la carcassa del motore e la griglia di protezione sono accessibili e separate dalle parti in tensione dal solo isolamento fondamentale; inoltre è possibile accedere all'avvolgimento del motore non sufficientemente isolato).

Le distanze di isolamento non sono rispettate tra le parti in tensione e le parti metalliche non accessibili della pulsantiera.

3) - *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

La griglia metallica a protezione delle parti in movimento della ventola permette al dito di prova di accere alla ventola stessa. Inoltre la griglia può essere asportata senza l'uso di attrezzo.

90A3287

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, prodotto in Izmir/Turchia, non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Vista la relazione n. 1278 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163014 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Euromercato, con sede in Casoria (Napoli);

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato fabbricato a Izmir/Turchia, a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - modello DF 12 TK - marca: Raks - 220 V - 50 Hz - 50 W - classe II - diametro pale 30 cm - tre velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice Euromercato, con sede in Casoria, località S. Salvatore (Napoli), di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1278

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/3).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: DF 12 TK.

Marca: Raks - Costruito a: Izmir/Turchia.

Descrizione: 220 V - 50 Hz - 50 W - classe II - diametro delle pale 30 cm - tre velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina: —.

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del material elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 26 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0132).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine, — disegni, — tabelle, tre fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791)

1) *Requisiti generali.*

a) L'apparecchio non è accompagnato da un foglio di istruzioni per il suo corretto uso.

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti diretti con le parti in tensione dell'apparecchio (l'avvolgimento motore, ricoperto dalla sola vernice isolante non considerata sufficiente ai fini della protezione contro le scosse elettriche è accessibile attraverso le aperture laterali di raffreddamento) né contro i contatti indiretti (la carcassa metallica del motore è accessibile ed è separata dalle parti in tensione dal solo isolamento fondamentale; inoltre i conduttori interni muniti del solo isolamento fondamentale sono in contatto con la decorazione ricoperta di vernice conduttrice posta sul piedistallo).

Le distanze di isolamento relative all'isolamento supplementare tra le parti metalliche del motore e la griglia metallica a protezione della ventola non sono adeguate.

Le distanze di isolamento non sono inoltre rispettate nei seguenti punti:

tra le parti in tensione e le parti metalliche non accessibili della pulsantiera;

tra un foglio metallico posto sulla fessura di raffreddamento laterale e le parti metalliche del motore.

90A3288

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 85 dello statuto medesimo elevando il numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in ematologia da due a cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 24821 del 19 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 7 febbraio 1990, favorevole all'aumento del numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in ematologia da due a cinque per ciascun anno di corso, trasmesso con nota ministeriale n. 1064 del 31 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 85, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia, nell'ultimo comma, è modificato come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 2 maggio 1990

Il rettore: BRUNI

90A3262

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 28 febbraio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'elenco delle scuole di specializzazione dell'Università degli studi di Cagliari, di cui all'art. 90 (ex 111), è integrato con l'inserimento della scuola di specializzazione in «reumatologia».

Art. 2.

Dopo l'art. 396 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della:

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 397. — È istituita la scuola di specializzazione in reumatologia presso l'Università degli studi di Cagliari.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative ai settori della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie reumatiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in reumatologia.

Art. 398. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 399. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 400. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 401. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare;

b) diagnostica di laboratorio e strumentale;

c) patologia e clinica delle malattie reumatiche;

d) farmacologia e terapia delle malattie reumatiche.

Art. 402. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare:

anatomia e istologia dell'apparato locomotore;
chimica biologica di interesse reumatologico;
fisiopatologia dell'apparato locomotore;
immunologia;
immunogenetica di interesse reumatologico.

b) Diagnostica di laboratorio e strumentale:

anatomia e istologia patologica I e II;
patologia clinica;
microbiologia e virologia;
immunopatologia;
diagnostica per immagini;
semeiotica strumentale.

c) Patologia e clinica delle malattie reumatiche:

epidemiologia ed aspetti sociali delle malattie reumatiche;
semeiotica dell'apparato locomotore;
reumoartropatie professionali;
patologia e clinica delle malattie reumatiche I, II e III.

d) Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche:

farmacologia reumatologica;
terapia delle malattie reumatiche I e II;
terapia occupazionale ed economia articolare;
terapia termale;
riabilitazione dei malati reumatici;
fisiochinesiterapia reumatologica.
terapia ortopedica.

Art. 403. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una

attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare (ore 300):

anatomia ed istologia dell'apparato locomotore	ore	50
chimica biologica di interesse reumatologico	»	50
fisiopatologia dell'apparato locomotore	»	50
immunologia	»	100
immunogenetica di interesse reumatologico	»	50

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

semeiotica dell'apparato locomotore	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):

immunopatologia	ore	50
anatomia e istologia patologica I	»	50
patologia clinica	»	50
diagnostica per immagini	»	75
microbiologia e virologia	»	25

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

patologia e clinica delle malattie reumatiche I	»	100

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 50):

farmacologia reumatologica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

anatomia e istologia patologica II	ore	50
semeiotica strumentale	»	50

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

patologia e clinica delle malattie reumatiche II	»	100

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 200):

terapia delle malattie reumatiche I	ore	100
terapia occupazionale ed economia articolare	»	50
terapia termale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 200):

reumoartropatie professionali	ore	50
patologia e clinica delle malattie reumatiche III	»	100
epidemiologia ed aspetti sociali delle malattie reumatiche	»	50

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 200):

terapia delle malattie reumatiche II	»	50
riabilitazione dei malati reumatici	»	50
terapia ortopedica	»	50
fisiochinesiterapia d'interesse reumatologico	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 404. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto degenti (cattedra di reumatologia c/o istituto clinica medica);

ambulatorio istituto di clinica medica, cattedra di reumatologia sezione di fisiochinesiterapia istituto di ortopedia;

laboratorio di analisi; laboratorio di istopatologia; laboratorio di diagnostica strumentale; laboratorio di radiologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 7 giugno 1990

Il rettore: CASULA

90A3263

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 8 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 7 febbraio 1990;

Sulla proposta delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 263 del vigente statuto di questa Università viene sostituito dai seguenti articoli con il conseguente spostamento della numerazione dei successivi nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 263. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina nucleare presso l'Università degli studi di Perugia;

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali necessarie all'impiego in vivo e in vitro di sorgenti radioattive non sigillate e delle proprietà dei nuclei stabili a scopo diagnostico, terapeutico e di prevenzione, nonchè le conoscenze necessarie per la radioprotezione.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina nucleare.

Art. 264. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascuna anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 265. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 266. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 267. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;
b) fisica e strumentazione;
c) tecniche in vitro;
d) applicazioni cliniche medico-nucleari;
e) radiobiologia e radioprotezione.

Art. 268. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:
fondamenti di matematica e matematica avanzata;
fondamenti di fisica;
statistica e informatica;
fisiopatologia generale;
teoria dei traccianti;
elaborazione dei dati e delle immagini.

b) Fisica e strumentazione:
fisica nucleare e fisica delle radiazioni;
elettronica;
strumentazione per rilevazione di radioattività (in vivo e in vitro);
strumentazione per rilevazione di radiazioni non ionizzanti (NMR, Ecografia, Termografia, ecc.).

c) Tecniche in vitro:
radiochimica e radiobiochimica;
radiofarmacologia, radiofarmacia e controllo di qualità dei radiofarmaci;
radioimmunologia;
metodologia delle immagini in vitro;
marcatura di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche.

d) Applicazioni cliniche:
metodologie di base delle misure in vivo;
metodologia clinica e diagnostica speciale (sistema endocrino, sistema cardiovascolare, apparato locomotore, apparato respiratorio, sistema nervoso, app. digerente, sistema nefro-urologico e genitale, sistema emopoietico);
diagnostica oncologica;
cinetica, distribuzione e metabolismo con tecniche traccianti;

metodologie diagnostiche avanzate e/o alternative (tecniche tomografiche radioisotopiche, NMR, Ecografia, Termografia, ecc.);
terapia con sorgenti non sigillate nelle malattie neoplastiche e non neoplastiche;
nozioni di radioterapia oncologica.

e) Radiobiologia e radioprotezione:
radiobiologia;
biologia delle radiazioni non ionizzanti;
dosimetria applicata;
radioprotezione (del paziente, del personale professionalmente esposto, dell'ambiente e della popolazione);
normativa e legislazione, strutturazione e organizzazione di un servizio di medicina nucleare.

Art. 269. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 100):
fondamenti di matematica e di matematica avanzata . . . . ore 30
fondamenti di fisica . . . . » 20
statistica e informatica . . . . » 30
fisiopatologia generale . . . . » 20

Fisica e strumentazione (ore 100):
fisica nucleare e fisica delle radiazioni » 80
elettronica . . . . » 20

Tecniche in vitro (ore 100):
radiochimica e radiobiochimica . . . » 30
radiofarmacologia, radiofarmacia e controllo di qualità dei radiofarmaci . . . . » 70

Radiobiologia e radioprotezione (ore 100):
radiobiologia . . . . » 50
biologia delle radiazioni non ionizzanti . . . . » 20
dosimetria applicata . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Scienze di base (ore 100):
fondamenti di matematica e di matematica avanzata . . . . ore 30
statistica e informatica . . . . » 20
teoria dei traccianti . . . . » 30
elaborazione dei dati e delle immagini » 20

Fisica e strumentazione (ore 100):
strumentazione per rilevazione di radioattività (in vivo e in vitro) . . . . . . ore 60
strumentazione per rilevazione di radiazioni non ionizzanti . . . . » 40

Tecniche in vitro (ore 200):
radioimmunologia . . . . » 100
metodologia delle immagini in vitro » 60
marcature di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Applicazioni cliniche (ore 400):
metodologia di base delle misure in vivo . . . . ore 40
metodologia clinica e diagnostica speciale . . . . » 360

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Applicazioni cliniche (ore 300):
diagnostica oncologica . . . . ore 40
cinetica, distribuzione e metabolismo con tecniche traccianti . . . . » 40
metodologie diagnostiche avanzate e/o alternative . . . . » 100
terapia con sorgenti non sigillate nelle malattie neoplastiche e non neoplastiche. . » 80
nozioni di radioterapia oncologica . » 40

Radiobiologia e radioprotezione (ore 100):
radioprotezione . . . . » 50
normativa e legislazione, strutturazione e organizzazione di un servizio di medicina nucleare . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 270. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento dei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori: servizio di medicina nucleare, istituto di radiologia, servizio di radioterapia, servizio di neuroradiologia, servizio TC, servizio di fisica sanitaria, istituto di patologia generale, istituto di chimica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 8 maggio 1990

Il rettore: DOZZA

90A3270

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 31 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e aggiornamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 28 febbraio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

Nell'art. 1058, contenente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali, la denominazione della scuola per tecnici neurofisiopatologi viene mutata in quella di scuola di neurofisiopatologia.

Gli articoli da 1157 a 1165 relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici neurofisiopatologi, che muta denominazione in scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Suola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia

Art. 1157. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire una preparazione teorico pratica per tecnici di neurofisiopatologia.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di neurofisiopatologia.

Art. 1158. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 1159. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia ed il dipartimento di scienze e tecnologie biomediche.

Art. 1160. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici;
2) anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore*;
3) fisiologia generale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore*;
4) nozioni di igiene ospedaliera.

2° Anno:

1) strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici;
2) patologia del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;
3) tecniche di registrazione elettroencefalografiche, elettromiografiche, poligrafiche, reografiche, ecografiche e Doppler;
4) rilevameto di dati non strumentali ed archiviazione;
5) norme di sicurezza e protezione elettrica del paziente;
6) neurofisiopatologia I.

3° Anno:

1) tecniche di registrazioni speciali (segnali analogici e digitali ed analisi on-line assistita da computer);
2) neuropsichiatria infantile;
3) registrazioni in anestesia e rianimazione;
4) nozioni di medicina legale;
5) neurofisiopatologia II.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequantare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 1161. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

elettroencefalografia;
elettromiografia;
potenziali evocati centrali;
dopplersonografia;
centro del sonno.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni diplomando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 1162. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 maggio 1990

Il rettore: MANTEGAZZA

90A3271

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 24 luglio 1990, n. 51.

Trattamento economico di missione all'estero in vigore dal 1° luglio 1990.

Alle amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto - Direzioni generali del personale

Alle ragionerie centrali presso le suindicate amministrazioni

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica

Alla Presidenza del Senato della Repubblica

Alla Presidenza della Camera dei deputati

In applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, sono state rideterminate, con il decreto ministeriale del 24 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1990, a decorrere dal 1° luglio 1990, le misure delle diarie di missione all'estero riportate nella tabella *B* allegata al decreto stesso.

In stretta aderenza alle esigenze di razionalizzazione e semplificazione del sistema, poste alla base del predetto decreto presidenziale, ed in armonia con il nuovo ordinamento del personale statale strutturato in «qualifiche funzionali», si è avvertita la necessità di apportare taluni correttivi alle modalità di determinazione del trattamento di missione spettante.

A tal fine la tabella *A* allegata al nuovo decreto è stata modificata, rispetto all'analoga precedente tabella allegata al decreto del 12 giugno 1979, per tener conto delle nuove classificazioni di carattere giuridico ed economico del personale statale non dirigente, ordinato non più con il sistema di progressione in carriera per qualifiche, ma per livelli funzionali e profili professionali.

Per snellire il procedimento di liquidazione, le diarie di missione di cui alla tabella *B*, sono state espresse in dollari USA per tutti i paesi, lasciando tuttora validi i criteri contenuti nella precedente circolare n. 71 del 23 novembre 1974. A tali fini, ed allo scopo di accelerare le fasi della liquidazione, si manifesta l'opportunità di provvedere ad attuare, in forma programmatica, un apposito procedimento di informatizzazione del sistema, compatibilmente con le disponibilità delle necessarie strutture.

Va da sé che le nuove diarie dovranno applicarsi per la liquidazione di missioni il cui incarico sia stato conferito a partire dal 1° luglio 1990, nonché per quelle che a tale data siano ancora in corso di svolgimento ed a fronte delle quali siano stati corrisposti solo anticipi.

Appare utile puntualizzare che l'adeguamento delle diarie in esame non dovrà comportare incrementi degli appositi stanziamenti di bilancio oltre quelli derivanti dall'applicazione agli stessi degli indici di inflazione programmata, eventualmente autorizzati in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale.

Conseguentemente le amministrazioni interessate, per contenere la spesa complessiva nell'ambito dell'apposito stanziamento, dovranno operare con la massima oculatezza nell'autorizzare incarichi di missione all'estero, adottando — ove necessario — drastiche riduzioni dei predetti incarichi, con una rimodulazione dei programmi di attività all'estero.

Particolare attenzione deve essere posta nella fase di liquidazione e pagamento del trattamento spettante.

A tal proposito si rappresenta quanto segue:

— Per il rimborso delle spese di albergo, sostenute per le missioni all'estero, dovrà essere presentata dagli interessati idonea documentazione, costituita dalla regolare fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'albergo, così come espressamente richiesto dalla norma di cui all'art. 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417, la cui applicazione, prevista per le missioni all'interno, è stata estesa anche agli incarichi di missione all'estero, con deliberazione della Corte dei conti n. 1385 del 10 novembre 1983.

— In base alla predetta disposizione non trova possibilità di rimborso il pernottamento in albergo di lusso. Inoltre la 1ª categoria di albergo è riconosciuta solo al personale con qualifica dirigenziale ed a quello appartenente alla nona qualifica funzionale e qualifiche equiparate.

— Qualora la fattura d'albergo non esponga con sufficiente chiarezza tutti i dati necessari e, in particolare, non offra una sicura individuazione della categoria dell'albergo utilizzato, gli interessati dovranno allegare alla documentazione una dichiarazione probatoria della Rappresentanza diplomatico-consolare accreditata presso il Paese estero in cui la missione è stata espletata. In tali termini si è pronunciata la stessa Corte dei conti nella succitata deliberazione, precisando: «Le difficoltà di ordine meramente pratico, relative alla individuazione di un criterio di raffronto tra il sistema delle categorie degli alberghi in Italia e quello diverso eventualmente vigente all'estero... possono, d'altra parte, essere superate con l'ausilio di eventuali intese con le singole Ambasciate accreditate presso i singoli Paesi».

— Per quanto concerne il rimborso delle spese di viaggio si precisa che per i viaggi effettuati in treno e su navi valgono le stesse disposizioni previste per il rimborso delle analoghe spese sostenute per lo svolgimento di incarichi di missione all'interno del territorio nazionale.

— Per i viaggi in aereo è consentito il rimborso del biglietto di prima classe o classe superiore alla prima al personale con qualifica di dirigente generale dello Stato e qualifiche più elevate.

— Al personale dirigente delle restanti qualifiche, nonché al personale delle qualifiche funzionali nona ed ottava, è riconosciuto il rimborso del biglietto aereo della classe immediatamente inferiore alla prima, identificabile, al momento nella classe c.d. «business».

— Al personale, dalla prima alla settima qualifica funzionale, va rimborsato il biglietto per la classe economica.

— Resta inteso che il rimborso in parola è condizionato alla presentazione del biglietto aereo, che è l'unico titolo valido per giustificare il relativo rimborso da parte dell'amministrazione.

— A tutto il personale inviato in missione all'estero non compete, in mancanza di una apposita norma, alcun rimborso di pasti, come invece è previsto per le missioni svolte all'interno del territorio nazionale.

— Ai docenti accompagnatori degli alunni, in occasione di gite scolastiche all'estero, nell'ipotesi in cui gli stessi fruiscano del trattamento gratuito di «mezza pensione», non potendosi applicare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che prevede il rimborso di due pasti nei limiti di lire 60.000 giornaliere, trattandosi di una norma applicabile solo per i viaggi di servizio nel territorio nazionale, si deve applicare l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1926, n. 941, equiparando la «mezza pensione» al trattamento gratuito e conseguentemente riducendo la diaria spettante ad un quarto.

— Si precisa, infine, che nessun aumento può essere apportato alle indennità integrative di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, commisurate alle diarie di missione, per effetto dell'incremento che queste ultime hanno subito con il richiamato decreto del 24 maggio 1990. Anzi, come è stato precisato in fase autorizzativa dalla competente commissione di finanziamento degli Affari Esteri, le indennità integrative di cui trattasi, valutate sulla base delle diarie vigenti all'epoca, dovranno essere riesaminate, per effetto della revisione delle diarie di base, con la procedura prevista dal citato art. 3 della legge n. 642/1961, al fine di valutare la congruità delle relative misure.

Quanto sopra al fine di conseguire uniformità di indirizzo, con riserva di promuovere un'apposita iniziativa legislativa finalizzata al riordino generale di tutta la materia.

Il Ministro: CARLI

90A3303

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 25 luglio 1990, n. 24.

Contingente tariffario comunitario di quarantaduemilaseicento capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna.

Si comunica che con regolamento della commissione delle Comunità europee in corso di pubblicazione — al quale si rinvia per le disposizioni non richiamate nella presente circolare — è stato istituito un contingente tariffario comunitario di quarantaduemilaseicento capi per l'importazione di vacche e giovenche, escluse quelle da macello, di alcune razze di montagna.

Il contingente è stato ripartito in due quote:

la prima pari all'85% della quantità e cioè trentaseimiladuecentodieci capi è riservata agli importatori tradizionali, che possono dimostrare di aver importato gli animali previsti dal contingente in parola nel corso del triennio 1987-89;

la seconda pari al 15% della quantità e cioè seimilatrecentonovanta capi è riservata agli importatori, iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che, al momento della domanda, o si impegnano a mantenere gli animali nelle stalle di cui hanno l'uso ovvero esercitano il commercio di bestiame vivo da almeno dodici mesi.

Le domande non possono concernere una quantità né superiore a cinquanta capi né inferiore a cinque capi.

A seguito dell'accoglimento della domanda l'importatore potrà richiedere il titolo di partecipazione che verrà rilasciato sulla costituzione di un deposito di una cauzione di 20 ECU (Lit. 35.033,4) per capo. Detti titoli non sono cedibili.

Le domande di partecipazione al contingente debbono pervenire a questo Ministero - Direzione generale importazioni esportazioni - Divisione II, entro e non oltre il 4 agosto 1990.

Per la data di arrivo al Ministero farà fede quella risultante dal timbro a calendario apposto all'atto della presentazione.

Oltre l'anzidetto termine finale non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande presentate.

Le domande devono essere redatte su carta legale e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante delle ditte istanti.

Coloro che intendono partecipare alla quota dell'85%, debbono presentare idonea documentazione attestante le importazioni effettuate nel triennio 1987-89, a valere sugli analoghi contingenti, di cui ai regolamenti CEE numeri 1726/86, 1867/87, 1706/88 e 1787/89, ed indicare in domanda il numero dei capi richiesti.

In luogo di detta documentazione possono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui si allega uno schema, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alla citata dichiarazione dovranno essere allegate le fotocopie delle relative bollette.

Coloro che nelle precedenti ripartizioni hanno già presentato le summenzionate fotocopie possono limitarsi ad allegare alla distinta concernente il triennio soltanto la copia delle bollette 1989.

Coloro che intendono partecipare alla quota del 15% debbono dichiarare sotto la propria responsabilità, nella domanda, alla quale deve essere allegato il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura:

o di assumere l'impegno di mantenere gli animali nelle stalle di cui hanno l'uso;

ovvero di esercitare il commercio di bestiame vivo da almeno dodici mesi anteriori alla data della domanda; tale dato sarà riscontrabile sul predetto certificato.

Essi dovranno altresì autenticare, ai sensi della citata legge n. 15, la sottoscrizione della successiva domanda del menzionato titolo di partecipazione.

I sottoscrittori delle domande restano impegnati a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione, per eventuali controlli, la documentazione originale sulla quale sono basate le domande stesse.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto *(a)* ....

avanti a *(b)* ....

Dichiaro

di aver effettuato nel triennio 1987-89 le importazioni di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di cui ai regolamenti CEE numeri 1726/86, 1867/87, 1706/88 e 1787/89 risultanti dalle bollette doganali che vengono elencate nella seguente distinta:

Bolletta numero	Data	Nomenclatura combinata	Descrizione merce	Quantità in capi

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ....

Il dichiarante

(c) ....
(d) ....
(e) ....

Attesto che il dichiarante sig. *(f)* ....
identificato *(g)* ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

(Luogo e data) ....

(h) Il ....
(i) ....

Timbro
d'ufficio

(a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.

(b) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.

(c) Firma per esteso e leggibile.

(d) Firma per esteso e leggibile dei due testi fedefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.

(e) Intestazione dell'ufficio.

(f) Nome e cognome del dichiarante.

(g) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.

(h) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.

(i) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

90A3321

CIRCOLARE 25 luglio 1990, n. 25.

Contingente tariffario comunitario di cinquemila capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine.

Si comunica che con regolamento della commissione delle Comunità europee in corso di pubblicazione — al quale si rinvia per le disposizioni non richiamate nella presente circolare — è stato istituito un contingente tariffario comunitario di cinquemila capi per l'importazione di tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, della razza chiazzate del Simmenthal, della razza Schwyz e della razza Friburgo (NC ex 0102 9031, ex 0102 9033, ex 0102 9035).

Il contingente è stato ripartito in due quote:

la prima pari all'85% della quantità e cioè quattromiladuecentocinquanta capi è riservata agli importatori tradizionali, che possono dimostrare di aver importato gli animali previsti dal contingente in parola nel conrso del triennio 1987-89;

la seconda pari al 15% della quantità e cioè settecentocinquanta capi è riservata agli importatori, iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che, al momento della domanda, o si impegnano a mantenere gli animali nelle stalle di cui hanno l'uso ovvero esercitano il commercio di bestiame vivo da almeno dodici mesi.

Le domande non possono concernere una quantità né superiore a cinquanta capi né inferiore a cinque capi.

A seguito dell'accoglimento della domanda l'importatore potrà richiedere il titolo di partecipazione che verrà rilasciato sulla costituzione di un deposito di una cauzione di 20 ECU (Lit. 35.033,4) per capo. Detti titoli non sono cedibili.

Le domande di partecipazione al contingente debbono pervenire a questo Ministero - Direzione generale importazioni esportazioni - Divisione II, entro e non oltre il 4 agosto 1990.

Per la data di arrivo al Ministero farà fede quella risultante dal timbro a calendario apposto all'atto della presentazione.

Oltre l'anzidetto termine finale non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande presentate.

Le domande devono essere redatte su carta legale e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante delle ditte istanti.

Coloro che intendono partecipare alla quota dell'85%, debbono presentare idonea documentazione attestante le importazioni effettuate nel triennio 1987-89, a valere sugli analoghi contingenti, di cui ai regolamenti CEE numeri 1727/86, 1868/87, 1707/88 e 1788/89, ed indicare in domanda il numero dei capi richiesti.

In luogo di detta documentazione possono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui si allega uno schema, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alla citata dichiarazione dovranno essere allegate le fotocopie delle relative bollette.

Coloro che nelle precedenti ripartizioni hanno già presentato le summenzionate fotocopie possono limitarsi ad allegare alla distinta concernente il triennio soltanto la copia delle bollette 1989.

Coloro che intendono partecipare alla quota del 15% debbono dichiarare sotto la propria responsabilità, nella domanda, alla quale deve essere allegato il certificato di iscrizione alla comera di commercio, industria, artigianato e agricoltura:

o di assumere l'impegno di mantenere gli animali nelle stalle di cui hanno l'uso;

ovvero di esercitare il commercio di bestiame vivo da almeno dodici mesi anteriori alla data della domanda; tale dato sarà riscontrabile sul predetto certificato.

Essi dovranno altresì autenticare, ai sensi della citata legge n. 15, la sottoscrizione della successiva domanda del menzionato titolo di partecipazione.

I sottoscrittori delle domande restano impegnati a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione, per eventuali controlli, la documentazione originale sulla quale sono basate le domande stesse.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto *(a)* ....

avanti a *(b)* ....

Dichiaro

di aver effettuato nel triennio 1987-89 le importazioni di tori, giovenche e vacche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di cui ai regolamenti CEE numeri 1727/86, 1868/87, 1707/88 e 1788/89 risultanti dalle bollette doganali che vengono elencate nella seguente distinta:

Bolletta numero	Data	Nomenclatura combinata	Descrizione merce	Quantità in capi

Letto confermato e sottoscritto
(Località e data) ....

Il dichiarante
(c) ....
(d) ....
(e) ....

Attesto che il dichiarante sig. *(f)* ....
identificato *(g)* ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

(Luogo e data) ....

(h) Il..
(i) ....

Timbro
d'ufficio

(a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.
(b) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.
(c) Firma per esteso e leggibile.
(d) Firma per esteso e leggibile dei due testi fedefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.
(e) Intestazione dell'ufficio.
(f) Nome e cognome del dichiarante.
(g) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.
(h) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.
(i) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

90A3320

CIRCOLARE 25 luglio 1990, n. 26.

Importazione di taluni prodotti tessili della cat. 26 A.M.F. originari dal Pakistan.

In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento CEE n. 1695/90 del 21 giugno 1990 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 158 del 23 giugno 1990) che introduce, per il periodo dal 23 marzo 1990 al 31 dicembre 1991, restrizioni quantitative all'importazione di taluni prodotti tessili originari del Pakistan, si comunica quanto segue.

Le importazioni dal Pakistan di abiti interi per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (cat. 26 AMF - NCDSA 61.04 4100; 4200; 4300; 4400; 62.04 4100; 4200; 4300; 4400), per merce spedita da detto Paese a decorrere dal 24 giugno 1990, sono sottoposte al regime dell'autorizzazione ministeriale, con il sistema del duplice controllo, nell'ambito dei seguenti limiti quantitativi:

anno 1990 (23/3-31/12). . . . . . . pezzi 430.000

anno 1991 . . . . » 669.000

Gli operatori interessati, per ottenere l'autorizzazione di importazione, dovranno presentare domanda, preferibilmente compilata sugli appositi moduli reperibili presso le camere di commercio e completa del Mod.-01 per la protocollazione, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Divisione III - Roma.

Le domande debbono essere corredate dall'originale del certificato di esportazione rilasciato dalle competenti autorità pakistane, ai sensi del punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 387 del 31 dicembre 1986.

I prodotti spediti dal Pakistan nel periodo dal 23 marzo 1990 al 23 giugno 1990 dovranno essere dedotti dal limite quantitativo per l'anno 1990 e, se non ancora sdoganati, potranno essere importati per diretta concessione delle dogane purché siano accompagnati dalla polizza di carico o da altro documento comprovante l'effettiva spedizione nel periodo indicato.

La presente circolare integra la circolare n. 15/88 del 9 febbraio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1988.

È in corso di modifica il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987 nel senso sopra indicato.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

90A3319

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 143

Corso dei cambi del 24 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1189,600	1189,600	1189,75	1189,600	1189,600	1189,60	1189,700	1189,600	1189,600	1189,70
E.C.U.	1516,600	1516,600	1517,50	1516,600	1516,600	1516,60	1516,560	1516,600	1516,600	1516,60
Marco tedesco	732,040	732,040	732,50	732,040	732,040	732,04	732,060	732,040	732,040	732,04
Franco francese	218,300	218,300	218 —	218,300	218,300	218,30	218,320	218,300	218,300	218,30
Lira sterlina	2168,500	2168,500	2172 —	2168,500	2168,500	2168,50	2169,060	2168,500	2168,500	2168,50
Fiorino olandese	649,730	649,730	650 —	649,730	649,730	649,73	649,650	649,730	649,730	649,73
Franco belga	35,533	35,533	35,54	35,533	35,533	35,53	35,533	35,533	35,533	35,53
Peseta spagnola	11,954	11,954	11,95	11,954	11,954	11,95	11,954	11,954	11,954	11,95
Corona danese	*192,360*	*192,360*	*192,40*	*192,360*	*192,360*	*192,36*	*192,400*	*192,360*	*192,360*	*192,36*
Lira irlandese	1962,800	1962,800	1963 —	1962,800	1962,800	1962,80	1962,750	1962,800	1962,800	—
Dracma greca	7,477	7,477	7,47	7,477	7,477	—	7,478	7,477	7,477	—
Escudo portoghese	8,335	8,335	8,35	8,335	8,335	8,33	8,338	8,335	8,335	8,35
Dollaro canadese	1028 —	1028 —	1028 —	1028 —	1028 —	1028 —	1028 —	1028 —	1028 —	1028 —
Yen giapponese	8,005	8,005	8 —	8,005	8,005	8 —	8,003	8,005	8,005	8 —
Franco svizzero	859,700	859,700	859,75	859,700	859,700	859,70	859,680	859,700	859,700	859,70
Scellino austriaco	104,025	104,025	104 —	104,025	104,025	104,02	104,037	104,025	104,025	104,02
Corona norvegese	190,200	190,200	190,50	190,200	190,200	190,20	190,200	190,200	190,200	190,20
Corona svedese	201,430	201,430	201,50	201,430	201,430	201,43	202,320	201,430	201,430	201,43
Marco finlandese	312,720	312,720	313 —	312,720	312,720	312,72	312,600	312,720	312,720	—
Dollaro australiano	933 —	933 —	933 —	933 —	933 —	933 —	932,950	933 —	933 —	933 —

Media dei titoli del 24 luglio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99,125
» 10% » » 1977-92	98,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95 —
» » » 22- 6-1987/91	95 —
» » » 18- 3-1987/94	80,975
» » » 21- 4-1987/94	80,850
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,650
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,375
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,850
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,300
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,100
» » » Ind. 16- 8-1985/90	100 —
» » » » 18- 9-1985/90	100,125
» » » » 18-10-1985/90	100,150
» » » » 1-11-1983/90	100,600
» » » » 18-11-1985/90	100,450
» » » » 1-12-1983/90	100,975
» » » » 18-12-1985/90	100,700
» » » » 1- 1-1984/91	101 —
» » » » 17- 1-1986/91	100,725
» » » » 1- 2-1984/91	100,775
» » » » 18- 2-1986/91	100,325
» » » » 1- 3-1984/91	100,625
» » » » 18- 3-1986/91	100,350
» » » » 1- 4-1984/91	100,700
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	101,025

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 7-1984/91. . . .	100,875
»	»	»	»	1- 8-1984/91. . . .	100,725
»	»	»	»	1- 9-1984/91. . . .	100,625
»	»	»	»	1-10-1984/91. . . .	100,750
»	»	»	»	1-11-1984/91. . . .	100,825
»	»	»	»	1-12-1984/91. . . .	100,775
»	»	»	»	1- 1-1985/92. . . .	100,775
»	»	»	»	1- 2-1985/92 . . .	100,625
»	»	»	»	18- 4-1986/92. . . .	100,525
»	»	»	»	19- 5-1986/92. . . .	100,475
»	»	»	»	20- 7-1987/92. . . .	100,525
»	»	»	»	19- 8-1987/92. . . .	100,400
»	»	»	»	1-11-1987/92. . . .	100,050
»	»	»	»	1-12-1987/92. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 1-1988/93. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 2-1988/93. . . .	99,725
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	99,750
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	99,900
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	100,050
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	100,625
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	99,875
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	100,700
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	99,975
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	100,300
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	98,875
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	99,850
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	98,725
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	100,150
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	98,775
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	100,150
»	»	»	»	18-11-1986/93. . . .	98,950
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	99,375
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	100,025
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	99,600
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	99,650
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	99,750
»	»	»	»	1- 9-1988/94. . . .	98,975
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	98,550
»	»	»	»	1-11-1988/94. . . .	99,250
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	99,775
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	97,800
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	97,500
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	97,600
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	97,875
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	99,100
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	97,875
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	97,400
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	97,900
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	98,125
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	98,375
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	98,525
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	99,625
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	98,450
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	98,425
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	98,350
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	98,225
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	98,925
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	98,775
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	97,475
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	97,350
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	96,125
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	96,375
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	96,850
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	96,800
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	96,650
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	96,650
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	96,350
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	96,325
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	96,625
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	97,700
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	97,475
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	96,800
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	96,625

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,50%	1- 8-1990.	99,800
»	»	»	10,50%	1- 8-1990.	99,825
»	»	»	11,00%	1- 8-1990.	99,800
»	»	»	9,25%	1- 9-1990.	99,800
»	»	»	11,25%	1- 9-1990.	99,775
»	»	»	11,50%	1- 9-1990.	99,800
»	»	»	9,25%	1-10-1990.	99,550
»	»	»	11,50%	1-10-1990.	99,975
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,825
»	»	»	9,25%	1-11-1990.	99,450
»	»	»	9,25%	1-12-1990.	99,550
»	»	»	12,50%	1- 3-1991.	101,250
»	»	»	11,50%	1-11-1991.	99,450
»	»	»	11,50%	21-12-1991.	99,400
»	»	»	9,25%	1- 1-1992.	97,325
»	»	»	9,25%	1- 2-1992.	97 —
»	»	»	11,00%	1- 2-1992.	98,225
»	»	»	9,15%	1- 3-1992.	96,775
»	»	»	12,50%	1- 3-1992.	99,725
»	»	»	9,15%	1- 4-1992.	96,425
»	»	»	11,00%	1- 4-1992.	97,725
»	»	»	12,50%	1- 4-1992.	99,775
»	»	»	12,50%	18- 4-1992.	99,675
»	»	»	9,15%	1- 5-1992.	97,275
»	»	»	11,00%	1- 5-1992.	97,625
»	»	»	12,50%	1- 5-1992.	99,800
»	»	»	12,50%	17- 5-1992.	99,850
»	»	»	9,15%	1- 6-1992.	98,625
»	»	»	10,50%	1- 7-1992.	99,525
»	»	»	11,50%	1- 7-1992.	99,325
»	»	»	11,50%	1- 8-1992.	99,275
»	»	»	12,50%	1- 9-1992.	98,300
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	99,425
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	99,475
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	99,475
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	98,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	98,800
»	»	»	12,50%	1-10-1993.	98,825
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	98,900
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,875
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	99,025
»	»	»	12,50%	1-12-1993.	98,750
»	»	»	12,50%	1- 1-1994.	98,950
»	»	»	12,00%	1- 1-90/94	98,725
»	»	»	12,00%	1- 2-90/94	98,175

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50% .	99,975
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25% .	100,675
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	97,050
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	95,575
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	95,275
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	95,325
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	100,125
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	98,825
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	99,225
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	96,500
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	93,025
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	94,775
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	94,200
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	95,550
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	91,375
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	94,200
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	96,450
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	91,225
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	99,225
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	89,625
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	97,700
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	96,675
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	99 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M24070

Modificazioni allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, in Roma

Con decreto 6 luglio 1990 del Ministro del tesoro sono state approvate le modifiche degli articoli 1 e 10 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

90A3342

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 22 giugno 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda sottospecificata a decorrere dalla data indicata, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per il periodo indicato:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Ferrini Assuero*, appartenente al settore calzaturiero (ISTAT 451.1/2, 452, 481.2 solo produzione calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calzature di gomma, 483 limitatamente alla produzione di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimenti di Calenzano (Firenze), licenziati dal 29 marzo 1989:

periodo: dal 29 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per un ultimo semestre:

1) Lavoratori dell'azienda *Soc. Patty*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 31 dicembre 1981 al 27 novembre 1988 (ultima proroga):

periodo: dal 26 maggio 1989 al 25 novembre 1989;
CIPI: 11 luglio 1980: dal 31 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982.

2) Lavoratori dell'azienda *Soc. Patty*, con sede in Frosinone e stabilimenti di Frosinone e Pomezia (Roma), licenziati dal 12 luglio 1982 al 9 marzo 1989 (ultima proroga):

periodo: dal 6 settembre 1989 al 5 marzo 1990;
CIPI: 11 luglio 1980: dal 31 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1983.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.S.T. - Industria stampaggi Torino*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Beinasco (Torino), licenziati dal 24 giugno 1982 al 23 novembre 1988 (ultima proroga):

periodo: dal 23 maggio 1989 al 22 novembre 1989;
CIPI: 27 febbraio 1981: dal 1° ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Suive*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 3 gennaio 1982 al 27 dicembre 1988 (ultima proroga):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 25 dicembre 1989;
CIPI: 23 dicembre 1981: dal 23 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Poccardi*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino), licenziati dal 27 dicembre 1981 al 29 maggio 1988 (ultima proroga):

periodo: dal 26 novembre 1988 al 25 maggio 1989;
CIPI: 6 maggio 1981: dal 17 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lanificio Giuseppe Gatti*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 28 aprile 1983 al 3 aprile 1989 (ultima proroga):

periodo: dal 2 marzo 1990 al 1° settembre 1990;
CIPI: 26 novembre 1982: dal 4 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. In.Te.Va.*, con sede in Pollein (Aosta) e stabilimento di Pollein (Aosta), licenziati dal 19 agosto 1982 al 21 ottobre 1988 (ultima proroga):

periodo: dal 20 aprile 1989 al 19 ottobre 1989;
CIPI: 19 novembre 1981: dal 24 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tecmo*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino), licenziati dal 28 aprile 1983 (ultima proroga):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI: 29 maggio 1980: dal 3 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rotostilgraf*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 3 aprile 1983 al 9 giugno 1988 (ultima proroga):

periodo: dal 7 dicembre 1989 al 6 giugno 1990;
CIPI: 30 novembre 1983: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1984.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sistemi Italia*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dall'11 luglio 1983 (ultima proroga):

periodo: dal 14 marzo 1990 al 13 settembre 1990;
CIPI: 7 agosto 1981: dal 16 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Plastica Tirrena*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli), licenziati dal 9 marzo 1985 al 26 novembre 1988:

periodo: dal 22 maggio 1990 al 21 novembre 1990;
CIPI: 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda S.r.l. *Conceria Salca*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dall'8 maggio 1985 al 28 ottobre 1988:

periodo: dal 24 aprile 1990 al 23 ottobre 1990;
CIPI: 29 luglio 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

3) Lavoratori dell'azienda S.r.l. *Calzaturificio Studio 5*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), licenziati dal 21 aprile 1985:

periodo: dal 7 aprile 1990 al 6 ottobre 1990;
CIPI: 27 maggio 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

4) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Mavi - Meccanica azionaria Viganò*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta), licenziati dal 10 giugno 1985:

periodo: dal 24 maggio 1990 al 23 novembre 1990;
CIPI: 29 luglio 1982: dal 14 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

5) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Contimer*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), licenziati dal 6 novembre 1985:

periodo: dal 28 aprile 1990 al 27 ottobre 1990;
CIPI: 27 novembre 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

6) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Cuma sud*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 13 maggio 1986 al 4 novembre 1988:

periodo: dal 1° maggio 1990 al 31 ottobre 1990;
CIPI: 22 dicembre 1983: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

7) Lavoratori dell'azienda S.r.l. *Catena*, con sede in Milano e stabilimento di Origgio (Varese), licenziati dal 7 novembre 1985:

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 21 luglio 1990;
CIPI: 22 dicembre 1983: dal 29 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1987.

8) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Twintex*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), licenziati dal 3 maggio 1986:

periodo: dal 19 aprile 1990 al 9 ottobre 1990;
CIPI: 20 luglio 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

9) Lavoratori dell'azienda Soc. *Refrattari Capasso Carlo*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 13 marzo 1986 al 7 settembre 1988:

periodo: dal 3 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
CIPI: 22 dicembre 1983: dal 21 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

10) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Vigorelli*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, licenziati dal 5 aprile 1986:

periodo: dal 26 dicembre 1989 al 25 giugno 1990;
CIPI: 6 aprile 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

11) Lavoratori dell'azienda S.n.c. *Pubbligraf*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 10 ottobre 1986 al 12 ottobre 1986:

periodo: dal 4 aprile 1990 al 3 ottobre 1990;
CIPI: 22 dicembre 1982: dal 1° luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

12) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Sipe*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 28 settembre 1986 al 26 settembre 1988:

periodo: dal 26 marzo 1990 al 25 settembre 1990;
CIPI: 20 luglio 1983: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

13) Lavoratori dell'azienda S.r.l. *Marylet confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 29 ottobre 1986 al 2 novembre 1987:

periodo: dal 1° novembre 1988 al 30 aprile 1989;
CIPI: 8 aprile 1987: dal 30 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

14) Lavoratori dell'azienda S.r.l. *Marylet confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 29 ottobre 1986 al 2 novembre 1987:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 31 ottobre 1989;
CIPI: 8 aprile 1987: dal 30 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

15) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Cotonificio ligure*, con sede in Varazze (Savona) e stabilimenti di Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona), licenziati dal 23 maggio 1987:

periodo: dall'11 maggio 1990 al 10 novembre 1990;
CIPI: 22 marzo 1984: dal 23 giugno 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

16) Lavoratori dell'azienda S.r.l. *Basile Raffaele e Figli*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli), licenziati dal 24 aprile 1987 al 19 ottobre 1988:

periodo: dal 15 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
CIPI: 13 marzo 1987: dal 28 aprile 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

17) Lavoratori dell'azienda S.r.l. *Confezioni del Tirreno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 26 ottobre 1983:

periodo: dall'11 aprile 1990 al 10 ottobre 1990;
CIPI: 19 giugno 1985: dal 26 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

18) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Brenta precompressi Napoli*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 3 luglio 1987 al 4 luglio 1988:

periodo: dal 30 dicembre 1989 al 29 giugno 1990;
CIPI: 8 aprile 1987: dal 7 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

19) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Manifatture Malbe*, con sede in Migiana di Corciano (Perugia) e stabilimento di Migiana di Corciano (Perugia), licenziati dal 2 maggio 1987 al 28 ottobre 1988:

periodo: dal 24 aprile 1990 al 23 ottobre 1990;
CIPI: 12 febbraio 1987: dal 3 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

20) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Sta.Gra.Me. - Stabilimento grafico meridionale*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 26 novembre 1987 al 23 novembre 1988:

periodo: dal 19 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
CIPI: 20 marzo 1986: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Beton Press strutture prefabbricate*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 10 settembre 1984 al 6 settembre 1988:

periodo: dal 2 marzo 1990 al 1° settembre 1990;
CIPI: 13 marzo 1987: dal 10 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Orso Bianco*, con sede in Brescia e stabilimento di Sant'Olcese (Genova), licenziati dal 19 novembre 1984:

periodo: dall'11 maggio 1990 al 10 novembre 1990;
CIPI: 19 settembre 1985: dal 19 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Mercurio*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 26 febbraio 1986:

periodo: dall'11 aprile 1990 al 10 ottobre 1990;
CIPI: 22 dicembre 1987: dal 26 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Luccio*, con sede in Bilera Umbra di Corciano (Perugia) e stabilimento di Castiglion del Lago (Perugia), licenziati dal 12 novembre 1987 al 15 novembre 1988:

periodo: dall'11 maggio 1990 al 10 novembre 1990;
CIPI: 6 agosto 1987: dal 19 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1989.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano*, con sede in Milano e stabilimenti di Pordenone e Torre di Pordenone (Pordenone), licenziati dal 7 giugno 1986 al 9 dicembre 1986:

periodo: dal 12 giugno 1987 all'11 dicembre 1987;
CIPI: 14 giugno 1988: dall'8 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1989.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano*, con sede in Milano e stabilimenti di Pordenone e Torre di Pordenone (Pordenone), licenziati dal 27 giugno 1988 al 28 dicembre 1988:

periodo: dal 2 gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
CIPI: 14 giugno 1988: dall'8 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Barzetti ex Italsnak*, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) e stabilimento di Lavis (Trento), licenziati dal 15 aprile 1988 al 16 ottobre 1988:

periodo: dal 17 aprile 1990 al 16 ottobre 1990;
CIPI: 21 dicembre 1988: dal 21 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Florea*, con sede in Majano (Udine) e stabilimento di Majano (Udine), licenziati dal 4 marzo 1988 all'8 marzo 1989:

periodo: dal 5 marzo 1990 al 4 settembre 1990;
CIPI: 4 novembre 1987: dal 10 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989.

29) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. B.B. sud*, con sede in Baiano (Avellino) e stabilimento di Baiano (Avellino), licenziati dal 29 aprile 1985:

periodo: dal 30 aprile 1990 al 29 ottobre 1990;
CIPI: 19 dicembre 1985: dal 29 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

30) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Francese Gaetano & Figli*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno, licenziati dal 31 luglio 1988 al 1° febbraio 1989:

periodo: dal 1° febbraio 1989 al 30 aprile 1989;
CIPI: 18 giugno 1987: dal 1° novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1989, n. 10418/26.

31) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Francese Gaetano & Figli*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno, licenziati dal 31 luglio 1988 al 1° febbraio 1989:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 31 luglio 1989;
CIPI: 18 giugno 1987: dal 1° novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1989, n. 10418/27.

32) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Francese Gaetano & Figli*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno, licenziati dal 31 luglio 1988 al 1° febbraio 1989:

periodo: dal 1° agosto 1989 al 31 gennaio 1990;
CIPI: 18 giugno 1987: dal 1° novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Inalla*, con sede in S. Antimo (Napoli) e stabilimento di S. Antimo (Napoli), licenziati dal 27 maggio 1986 al 5 marzo 1990:

periodo: dal 28 maggio 1990 al 27 novembre 1990;
CIPI: 30 maggio 1985: dal 31 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio moda europa*, con sede in Melito (Napoli) e stabilimento di Melito (Napoli), licenziati dal 14 settembre 1988 al 16 marzo 1989:

periodo: dal 18 marzo 1990 al 17 settembre 1990;
CIPI: 27 ottobre 1988: dal 16 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

35) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Lanificio italtessile dei Fratelli Mazzoni*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), licenziati dal 7 ottobre 1988 all'8 aprile 1989:

periodo: dal 10 aprile 1990 al 9 ottobre 1990;
CIPI: 3 agosto 1988: dal 14 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Partenofond*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli), licenziati dal 10 febbraio 1987:

periodo: dal 12 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
CIPI: 27 novembre 1986: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

37) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tropic*, con sede in Moimacco (Udine) e stabilimento di Moimacco (Udine), licenziati dal 26 settembre 1985:

periodo: dal 20 settembre 1989 al 19 marzo 1990;
CIPI: 13 febbraio 1986: dal 14 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

38) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Soplast laminati plastici meridionali*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 30 settembre 1988 al 29 marzo 1989:

periodo: dal 30 marzo 1990 al 29 settembre 1990;
CIPI: 5 maggio 1988: dal 30 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1990.

39) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fata sud*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta), licenziati dal 27 maggio 1989 al 26 novembre 1989:

periodo: dal 27 maggio 1990 al 26 novembre 1990;
CIPI: 21 dicembre 1988: dal 1° giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano*, con sede in Milano e stabilimenti di Pordenone e Torre di Pordenone (Pordenone), licenziati dal 29 giugno 1987 al 28 dicembre 1987:

periodo: dal 29 dicembre 1987 al 28 giugno 1988;
CIPI: 14 giugno 1988: dall'8 giugno 1981;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano*, con sede in Milano e stabilimenti di Pordenone e Torre di Pordenone (Pordenone), licenziati dal 29 giugno 1987 al 28 dicembre 1987:

periodo: dal 29 giugno 1988 al 28 dicembre 1988;
CIPI: 14 giugno 1988: dall'8 giugno 1981;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano*, con sede in Milano e stabilimenti di Pordenone e Torre di Pordenone (Pordenone), licenziati dal 29 giugno 1987 al 28 dicembre 1987:

periodo: dal 29 dicembre 1988 al 22 giugno 1989;
CIPI: 14 giugno 1988: dall'8 giugno 1981;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Valsele*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno), licenziati dal 29 marzo 1983 al 2 settembre 1988:

periodo: dal 2 settembre 1989 al 1° marzo 1990;
CIPI: 28 settembre 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

44) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Claubert*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), licenziati dal 16 dicembre 1983:

periodo: dal 20 maggio 1990 al 19 novembre 1990;
CIPI: 18 aprile 1979: dal 3 settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. The St. Erasmo Export Preserving* , con sede in Napoli e stabilimento di Pagani (Salerno), licenziati dal 16 aprile 1985 al 5 gennaio 1989:

periodo: dal 5 gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Icobox*, con sede in Avellino e non Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno), licenziati dal 4 ottobre 1985:

periodo: dal 24 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
CIPI 30 marzo 1982: dal 16 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Union Resurgo*, con sede in Stagno (Livorno) e stabilimento di Stagno (Livorno), licenziati dal 1° maggio 1985 al 24 ottobre 1988:

periodo: dal 20 aprile 1990 al 19 ottobre 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cisa*, con sede in Mercato San Severino (Salerno) e stabilimento di Mercato San Severino (Salerno), licenziati dal 15 novembre 1985:

periodo: dal 2 maggio 1990 al 1° novembre 1990;
CIPI 19 maggio 1983: dal 18 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *Soc. C.M.C. di Carmen Monetti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 25 ottobre 1984:

periodo: dal 7 aprile 1990 al 6 ottobre 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 28 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Giudici Cellofane*, con sede in Rho (Milano) e stabilimento di Rho (Milano), licenziati dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 21 dicembre 1989 al 20 giugno 1990;
CIPI 8 agosto 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Implafan*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli), licenziati dal 25 ottobre 1986 al 23 ottobre 1988:

periodo: dal 19 aprile 1990 al 18 ottobre 1990;
CIPI 27 aprile 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Carlton*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli), licenziati dal 25 aprile 1986:

periodo: dal 16 aprile 1990 al 15 ottobre 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 28 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sael Gomma Sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dall'11 gennaio 1987 all'8 gennaio 1989:

periodo: dal 4 gennaio 1990 al 3 luglio 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dall'11 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Galvani porcellane*, con sede in Pordenone e stabilimento di Pordenone, licenziati dal 1° aprile 1987:

periodo: dal 27 settembre 1989 al 26 marzo 1990;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ulysses*, con sede in Verona e stabilimento di Carasco (Genova), licenziati dal 2 novembre 1986 al 31 ottobre 1988:

periodo: dal 27 aprile 1990 al 26 ottobre 1990;
CIPI 29 maggio 1986: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. C.M.S.I.*, appartenente al settore Carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 28 aprile 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 3 novembre 1988 al 2 maggio 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. C.M.S.I.*, appartenente al settore Carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 28 aprile 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 3 maggio 1989 al 2 novembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. C.M.S.I.*, appartenente al settore Carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 28 aprile 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 3 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Slaicord*, con sede in Altavilla Silentina (Salerno) e stabilimento di Carilla di Altavilla Salentina (Salerno), licenziati dal 13 gennaio 1987 al 5 gennaio 1988:

periodo: dal 14 gennaio 1990 al 13 luglio 1990;
CIPI 28 maggio 1987: dal 17 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Valtib*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia), licenziati dal 12 novembre 1987 al 13 novembre 1988:

periodo: dal 9 maggio 1990 all'8 novembre 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 21 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Omega*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 maggio 1984:

periodo: dal 26 aprile 1990 al 25 ottobre 1990;
CIPI 6 maggio 1981: dal 2 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ing. Pietro Cattaneo & Figli*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, licenziati dal 13 aprile 1984:

periodo: dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
CIPI 30 ottobre 1983: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Giampiero Crespi industrie riunite foderami*, con sede in Busto Garolfo (Milano) e stabilimento di Busto Garolfo (Milano), licenziati dal 10 luglio 1984:

periodo: dal 6 luglio 1989 al 5 gennaio 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Giampiero Crespi industrie riunite foderani*, con sede in Busto Garolfo (Milano) e stabilimento di Busto Garolfo (Milano), licenziati dal 10 luglio 1984:

periodo: dal 6 gennaio 1990 al 5 luglio 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Saldotecnica*, con sede in Siracusa e stabilimento di Siracusa, licenziati dal 30 maggio 1987 al 30 novembre 1987:

periodo: dal 30 novembre 1988 al 29 maggio 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Saldotecnica*, con sede in Siracusa e stabilimento di Siracusa, licenziati dal 30 maggio 1987 al 30 novembre 1987:

periodo: dal 30 maggio 1989 al 29 novembre 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Betavit*, con sede in Attigliano (Terni) e stabilimento di Attigliano (Terni), licenziati dal 21 aprile 1988 al 22 ottobre 1988:

periodo: dal 19 aprile 1990 al 18 ottobre 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 13 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989.

24) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. F.lli Grandis fu Giovanni*, con sede in Albisola Superiore (Savona) e stabilimento di Albisola Superiore (Savona), licenziati dal 4 maggio 1988 al 4 novembre 1988:

periodo: dal 5 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 9 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

25) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Esse Quattro*, con sede in Petrignano di Assisi (Perugia) e stabilimento di Petrignano di Assisi (Perugia), licenziati dal 3 aprile 1985:

periodo: dal 3 aprile 1990 al 2 ottobre 1990;
CIPI: 10 luglio 1985: dal 2 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifatture di Spoleto*, con sede amministrativa e commerciale in Milano e stabilimento di Spoleto (Perugia), licenziati dal 16 maggio 1985:

periodo: dal 17 maggio 1990 al 16 novembre 1990;
CIPI: 10 luglio 1985: dal 29 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

27) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ive Golsen*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia), licenziati dal 15 settembre 1988 al 18 marzo 1989:

periodo: dal 20 marzo 1990 al 19 settembre 1990;
CIPI: 21 dicembre 1988: dal 14 marzo 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. So.Me.Box.*, con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano (Salerno), licenziati dal 14 aprile 1989 al 13 ottobre 1989:

periodo: dal 14 aprile 1990 al 13 ottobre 1990;
CIPI: 2 maggio 1989: dal 15 aprile 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990.

29) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Costruzioni Imperiale*, con sede in Roma e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 10 aprile 1986:

periodo: dal 10 aprile 1990 al 9 ottobre 1990;
CIPI: 8 aprile 1987: dal 6 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990.

30) Lavoratori dell'azienda *Soc. Pagano Aldo*, con sede in Pianura (Napoli) e stabilimento di Pianura (Napoli), licenziati dal 16 ottobre 1985:

periodo: dal 17 aprile 1990 al 16 ottobre 1990;
CIPI: 12 febbraio 1987: dal 16 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990.

31) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tankital*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta), licenziati dal 24 aprile 1986:

periodo: dal 25 aprile 1990 al 24 ottobre 1990;
CIPI: 16 luglio 1986: dal 25 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ghinea*, con sede in Ellera Umbra di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra di Corciano (Perugia), licenziati dal 30 marzo 1989 al 29 settembre 1989:

periodo: dal 30 marzo 1990 al 29 settembre 1990;
CIPI: 21 marzo 1989: dal 1° ottobre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio di Fossato*, con sede in Fossato di Vico (Perugia) e stabilimento di Fossato di Vico (Perugia), licenziati dal 25 febbraio 1989 al 24 agosto 1989:

periodo: dal 25 febbraio 1990 al 24 agosto 1990;
CIPI: 21 marzo 1989: dal 29 agosto 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria confezioni Luisa*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze), licenziati dal 30 aprile 1989 al 29 ottobre 1989:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
CIPI: 27 ottobre 1989: dal 18 maggio 1987;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lugifram di Panzera & Bove*, con sede in Caserta e stabilimento di Vietri sul Mare (Salerno), licenziati dal 17 dicembre 1983 al 7 marzo 1987:

periodo: dal 24 febbraio 1990 al 23 agosto 1990;
CIPI: 5 agosto 1980: dal 28 aprile 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

36) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Miesa*, con sede in Bollate (Milano) e stabilimento di Bollate (Milano), licenziati dal 4 marzo 1984:

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 12 agosto 1989;
CIPI: 6 maggio 1981: dal 9 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

37) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Miesa*, con sede in Bollate (Milano) e stabilimento di Bollate (Milano), licenziati dal 4 marzo 1984:

periodo: dal 13 agosto 1989 al 12 febbraio 1990;
CIPI: 6 maggio 1981: dal 9 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

38) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Miesa*, con sede in Bollate (Milano) e stabilimento di Bollate (Milano), licenziati dal 4 marzo 1984:

periodo: dal 13 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
CIPI: 6 maggio 1981: dal 9 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

39) Lavoratori dell'azienda *Soc. Manifattura tessile Vietrese*, con sede in Vietri sul Mare (Salerno) e stabilimento di Vietri sul Mare (Salerno), licenziati dal 2 aprile 1983 al 14 giugno 1988:

periodo: dal 10 dicembre 1989 al 9 giugno 1990;
CIPI: 26 novembre 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.M.I.A. - Soc. merid. industrie alimentari*, con sede in Pagani (Salerno) e stabilimento di Pagani (Salerno), licenziati dall'8 maggio 1985:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990;
CIPI: 9 luglio 1981: dal 6 aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla azienda sottospecificata, a decorrere dalla data indicata, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per il periodo indicato:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Avicola Valigi già Zoo Meccanica*, con sede in S. Martino in Campo ex Torgiano (Perugia) e stabilimento di Torgiano di Perugia (Perugia), licenziati dal 31 agosto 1988 al 28 febbraio 1989:

periodo: dal 1° settembre 1989 al 28 febbraio 1990;
CIPI: 27 ottobre 1988: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

90A3253

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche:

partiti politici e gruppi di pressione.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:

biologia generale applicata agli studi medici.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia e istologia patologica.

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto delle assicurazioni.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3322

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della marina mercantile 8 giugno 1990 concernente: «Articolazione del fermo temporaneo delle navi da pesca». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1990)

All'art. 2 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 11, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove sono elencati i compartimenti marittimi interessati dal provvedimento, dopo il compartimento marittimo di Viareggio e prima di quello di La Spezia è inserito il compartimento marittimo di *Marina di Carrara*.

90A3328

Avviso relativo ai comunicati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardanti: «Provvedimenti concernenti le società cooperative». (Comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1990)

Nel comunicato riguardante la proroga dei poteri conferiti al Commissario governativo della società cooperativa «Galeno», con sede in Firenze, riportato alla pag. 52, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Con decreto ministeriale *18* giugno 1990 i poteri conferiti al rag. Marcello Peruzzi...», si legga: «Con decreto ministeriale *16* giugno 1990 i poteri conferiti al rag. Marcello Peruzzi...».

90A3285

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 296.000
- semestrale . . . . . L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . . L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . . L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . . L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . . L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 556.000
- semestrale . . . . . L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 100.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 255.000

Abbonamento semestrale . . . . . L. 135.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***